

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE  
AMMINISTRATIVO A SCOPO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE****PREMESSO**

che il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia e che i servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in mancanza di loro, ai parenti entro il 4° grado , ) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa;

che all'affido familiare, istituito sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia di origine, si potrà ricorrere solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l'apporto dei servizi di cui sopra;

**RILEVATO**

Che per affido familiare deve intendersi la collocazione temporanea, completa o diurna di minori presso famiglie diverse dalla loro disposta dal Servizio sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva dal Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore o dal Tribunale per i Minorenni, qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà parentale o tutore, in presenza delle situazioni previste dall'art.330 e seguenti C.C.;

che in considerazione delle gravi carenze derivanti dall'istituzionalizzazione può essere posta una regolamentazione dell'affido familiare e ciò dopo aver esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia d'origine;

**SI PROPONE**

Una regolamentazione dell'affido familiare amministrativo, educativo-assistenziale, secondo i sottoindicati articoli programmatici;

**Art. 1 COMPETENZE**

L'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti C.C.

**Art.2 GESTIONE**

Il servizio di affidamento è gestito prevalentemente dall'Ente Locale secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comune/ Asur –Zona territoriale 7-Ancona( ex Asl 7)

Il Servizio Sociale vigila sull'affido ed ha l'obbligo di riferire periodicamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni a seconda che trattasi di decreto emesso ai sensi del 1° o 2° comma dell'art.4 della legge 4.5.83n.184 e successive modifiche legge 149/01.

### Art. 3 BENEFICIARI

Possono beneficiare del servizio di affidamento familiare i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di rispondere ai loro bisogni.

### Art.4 DURATA

L'affidamento familiare ha durata temporanea, non può superare i due anni ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la cessazione rechi pregiudizio al minore.

Gli interventi da attuare dovranno essere rivolti al minore, alla famiglia di origine ( qualora presente ), e al sostegno alla famiglia affidataria.

### Art.5 CESSAZIONE

L'affidamento familiare cessa qualora siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e comunque quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

### Art.6 AFFIDATARI

Per famiglia affidataria si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma possono essere comprese coppie o persone singole con o senza figli.

### Art.7 REPERIMENTO AFFIDATARI

Il Gruppo Centralizzato Affidi composto da operatori dell' Asur-Zona territoriale 7-Ancona e del Comune di Ancona, svolge quelle attività utili alla sensibilizzazione della popolazione al problema. Promuove e sostiene iniziative per il reperimento di famiglie affidatarie, favorisce la formazione di gruppi che si occupano dell'affido, collabora con le Associazioni di volontariato che si occupano di tutela dei minori e delle famiglie nei percorsi formativi organizzati dalle stesse.

### Art.8 VALUTAZIONE AFFIDATARI

Alla individuazione e valutazione delle famiglie affidatarie provvede il Gruppo Centralizzato Affidi secondo le seguenti procedure : colloqui con tutti i componenti del nucleo familiare, testistica, visite domiciliari .

### Art.9 PREPARAZIONE DEGLI ASPIRANTI AFFIDATARI

La preparazione degli aspiranti affidatari ( nucleo familiare completo, coppie/ persone singole , con o senza figli), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la

partecipazione a percorsi formativi promossi dal Gruppo centralizzato affidi e/o dalle Associazioni di volontariato .

Sono previsti incontri individuali con gli operatori del servizio, incontri di gruppo con l'intervento di famiglie che stanno facendo l'esperienza dell'affido .

#### Art.10 ABBINAMENTO

L'abbinamento famiglia affidataria/ minore, viene svolto congiuntamente dal Gruppo centralizzato affidi e dal Servizio socio-educativo territoriale.

#### Art.11 IMPEGNO AFFIDANTI ed AFFIDATARI

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno su appositi moduli, da parte della famiglia affidataria e di origine(se consensuale)

.Nel caso di assenza della famiglia di origine l'impegno è assunto da chi svolge le funzioni tutorie In tale impegno sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra le due famiglie e tra queste e gli operatori del servizio.

Alla famiglia affidataria compete l'impegno di suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non esistano controindicazioni specifiche disposte dall'autorità che ha emesso il decreto. Gli affidanti si impegnano a concordare con i Servizi territoriali le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e della famiglia affidataria, salvo diverse disposizioni dell'autorità affidante.

La famiglia affidataria e la famiglia di origine, sottoscrivono con i Servizi il progetto di affidamento familiare.

Il servizio territoriale affianca la famiglia naturale e la famiglia affidataria nel compito di promuovere e mantenere valido tale rapporto.

Gli affidatari hanno uno specifico ruolo educativo e partecipano alle decisioni dell'équipe in merito all'educazione ed al trattamento del minore, partecipano agli incontri di sostegno promossi dalle Associazioni di volontariato e/o dal Gruppo centralizzato Affidi.

#### Art. 12 GARANZIE alla FAMIGLIA di ORIGINE

Alla famiglia di origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione dell'autorità che ha emesso il decreto.

Ai genitori affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psico-sociale dell'équipe territorialmente competente per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido.

Agli affidanti è garantito il ritorno del minore in famiglia, qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

#### ART.13 GARANZIE AL MINORE

I servizi territorialmente competenti, garantiscono al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psico-sociale.

#### Art.14 ASSICURAZIONE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvivono o che egli provoca a persone e cose.

#### Art.15 INDENNITA' di MANTENIMENTO

L'Amministrazione Comunale dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, una indennità mensile per le spese di mantenimento e cura del minore, la cui entità viene stabilita secondo le disposizioni contenute nella Normativa socio-assistenziale annualmente in vigore.